

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3285 del 12/06/2026
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE DA SORGENTE AD USO CONSUMO UMANO E IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO) TITOLARE: CONSORZIO COSTRUZIONE ACQUEDOTTO RURALE CA' DE SANTONI CODICE PRATICA N. BO07A0003
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3451 del 12/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE DA SORGENTE AD USO CONSUMO UMANO E IGIENICO E ASSIMILATI

COMUNE: SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO)

TITOLARE: CONSORZIO COSTRUZIONE ACQUEDOTTO RURALE CA' DE SANTONI

CODICE PRATICA N. BO07A0003

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16

e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli

obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

preso atto che l'art.4 del R.D n. 1775/1933, come previsto dall'art. 1, comma 4 del D.P.R. n. 238 del 1999 e come richiamato dall'art.38 del R.R. n. 41/2001, riconosce agli utenti titolari di domande di concessione preferenziale il diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzato nell'anno 1999, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone a partire dal 10/08/1999, così come previsto dall'art.23, comma 6-bis del D.Lgs. 152/1999 e riconfermato dall'art.96, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. 9692 del 02/07/2001 e le successive integrazioni: Prot.lli n. 1029211 del 26/10/2006, n. 1142 del 03/01/2007, n. 12238 del 07/05/2007, n. 212594 del 14/08/2007 (pratica BO07A0003), presentate dal Consorzio Costruzione Acquedotto Rurale Ca' de' Santoni, C.F.: 91285110374, costituito con atto notarile acquisito agli atti, per il riconoscimento **della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea:**

- dalle sorgenti ubicate nel comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), località Pian del Voglio, sui terreni censiti al Catasto al Foglio 58, mappali 77-110-114-247, denominate rispettivamente: Prà di Pagliaio, Lagone, I Peri, Franzoni; di proprietà di diversi soggetti consenzienti al loro utilizzo come da dichiarazioni allegate all'istanza, fatta eccezione per la sorgente Franzoni;

- con una portata massima complessiva derivata da tutte le sorgenti di 2,25 l/s e per un volume complessivo stimato di 3.724 mc/a;

- ad uso esclusivo dei consorziati, costituiti da persone fisiche e relativi nuclei familiari, per: innaffiamento di piccoli orti e giardini; abbeveraggio di animali domestici; servizi igienici e potabili;

- mediante rete idrica di captazione e distribuzione funzionante interamente a caduta, identificata nella planimetria presente in relazione tecnica ed allegata come parte integrante del presente atto, costituita da (**Allegato 1**):

- tubi drenanti di captazione infissi dentro terra, di vario tipo e lunghezza e dalle relative vasche di

raccolta, protetti da manufatti in muratura, parzialmente fuori terra; fatta eccezione per la sorgente Lagoni che è captata da drenaggi subsuperficiali a spina di pesce e per la sorgente Franzoni che è ad affioramento diretto ed è raccolta in apposita nicchia in pietrame;

- due depositi intermedi e uno principale, finale di raccolta di tutte le sorgenti, prima della distribuzione;
- linee di adduzione di ogni sorgente ai relativi depositi intermedi; da una linea di distribuzione primaria che parte dal deposito finale e serve il borgo Cà dei Santoni, e, da due linee di distribuzione secondarie che si dipartono più a valle e che servono i sobborghi di Il Volta e di Lame del Mulino, fino a giungere con i rispettivi allacciamenti alle singole abitazioni dei consorziati;

viste le integrazioni all'istanza, acquisite agli atti ai Prot.lli n. 223048 del 16/12/2025, n. 7762 del 16/01/2026 e n. 73350 del 22/04/2026, con le quali il Consorzio richiedente ha:

- aggiornato l'elenco completo dei consorziati e la sede legale del Consorzio presso il consorziato Pasqui Alfonso, in Via degli Dei n. 61/A - 40048 San Benedetto Val di Sambro (BO); e ha fornito l'indirizzo PEC cui inviare tutte le comunicazioni inerenti la concessione;

- confermato i dati di prelievo, precedentemente misurati nel 2007, mediante dati esperiti in dicembre 2025, ossia: che la somma delle portate naturali captate dalle sorgenti è pari a 2,25 l/s e quella delle portate effettivamente utilizzate è pari a 0,48 l/s per un volume utilizzato effettivo di 3.724 mc/a, al netto delle perdite di rete e delle portate di troppo pieno scaricate dal deposito di raccolta principale e dalle parti terminali delle linee di distribuzione secondarie, mediante fossi di scolo nel Rio del Deserto e nel Rio Voglio;

- dichiarato che non sono presenti contatori lungo la rete idrica;

- chiarito che la acque derivate dalle sorgenti vengono utilizzate dai consorziati, sia a uso potabile e igiene

personale, sia per l'alimentazione dei servizi igienici (WC e orinatoi);

- dichiarato di aver raccolto in data 28/07/2025 un campione d'acqua da una fontana della rete idrica ubicata in Via degli Dei n. 61, e di aver inviato in data 10/12/2025 i risultati delle relative analisi all'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Bologna, per la richiesta del parere di conformità all'uso consumo umano;

- fornito l'assenso della proprietà del terreno su cui insiste la sorgente Franzoni;

- comunicato che due consorziati sono direttamente collegati alla sorgente Prà del Pagliaio, tramite una tubazione posta ad una quota minore di quella che va al deposito principale;

considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- gli usi per i quali è stata richiesta la concessione, ai fini del calcolo del canone, sono assimilabili a quelli di: *consumo umano* (acqua per usi potabili e igiene personale) e *igienico e assimilati* (innaffiamento di piccoli orti e giardini; abbeveraggio di animali domestici; alimentazione di servizi igienici), ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lettere b) ed f) della L.R. n.3/1999, e delle successive DGR di aggiornamento citate in premessa;

- in caso di usi plurimi, si applica il canone più elevato quando la risorsa non è quantificabile per tipologia d'uso, ai sensi dell'art.20, comma 6, del R.R. 41/2001, e, nella fattispecie, quello ad uso consumo umano;

- che sono presenti alcune occupazioni di area demaniale con i manufatti facente parte della rete idrica del Consorzio, per le quali è necessario presentare domanda di concessione ai sensi della LR n. 7/2004;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURERT n. 12 in data 14/01/2026 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

considerato che la derivazione è ubicata all'interno del sito ZSC/ZPS della Rete Natura 2000 denominato Monte dei Cucchi, Pian di Balestra - IT4050032 e rientra nel campo di applicazione della L.R. 6/2005;

preso atto della Valutazione di Incidenza Ambientale del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti al Prot. n. 25419 del 10/02/2026, espressa **in senso favorevole** senza prescrizioni, ai sensi della DGR 1191/2007 così come precisato con DGR 1174/2023 - Nuova VINCA;

preso atto del parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, acquisito agli atti al Prot. n. 15024 del 27/01/2026, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, nel quale, essendo stata rilevata la vicinanza delle sorgenti captate ad alcune infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, è **espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni (Allegato 2, parte integrante del presente atto)**:

- *si dovranno mantenere senza modifiche sostanziali le caratteristiche delle opere di presa come descritte nell'istanza di concessione;*

- *vengano contrassegnati con un identificativo ben riconoscibile i manufatti afferenti all'acquedotto rurale, così che siano ben distinguibili da quelli del SII in gestione ad HERA S.p.A.;*

- *in caso la rete del consorzio necessitasse di manutenzione, andrà effettuata con il Gestore del SII la verifica in merito alla presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti ed alla presenza o meno di reti ed impianti interferenti, prevedendo, laddove esistenti, la tutela delle dotazioni, degli impianti e delle relative attività, così come prescritto dalla normativa vigente;*

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001:

- all'Ente Città Metropolitana di Bologna, con lettera Prot. n.229344 del 23/12/2025

- all'AUSL di Bologna, con lettera Prot. n.229278 del 23/12/2025,

che, pertanto, si intendono acquisiti in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto della verifica di congruità del prelievo effettuata dal proponente, in assenza di specifica normativa di settore;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione **avviene nel corpo idrico di montagna: Monghidoro, codice 6080ER LOC1 CIM, caratterizzato:** da stato quantitativo e stato chimico *Buono* e da condizione di rischio dello stato quantitativo, assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", la derivazione nel corpo idrico interessato **non comporta un rischio ambientale (attrazione)**, per impatto *moderato* e criticità *bassa*, per cui è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

considerato che, ai sensi della DGR n. 1195/2016, per i prelievi da sorgente, che alimentano direttamente un corpo idrico superficiale (caput flumini), nelle more della predisposizione di specifica disciplina, il prelievo dovrà essere regolato in modo da prelevare un quantitativo non superiore al 50% della portata naturale istantanea lasciando defluire la restante parte;

verificato che, sulla base della documentazione allegata all'istanza, viene prelevato un quantitativo inferiore al 50% della portata naturale istantanea, complessiva, delle sorgenti captate;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta a determinate condizioni, di cui si richiamano quelle:

- previste nel **parere** dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, acquisito agli atti al Prot. n. 15024 del 27/01/2026 ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 2**);

- previste nel disciplinare allegato alla presente concessione;

- di stabilire il prelievo da tutte le sorgenti con una portata massima, complessiva, di 0,5 l/s e per un volume massimo, complessivo, di 3.724 mc/a;

- di **effettuare due misure all'anno, una in marzo e l'altra in settembre di ogni anno, della somma delle portate naturali derivate da ogni sorgente e quella di relativo scarico al reticolo superficiale**, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione. Le misure di portata naturale vanno eseguite presso il deposito principale, ubicato sul terreno distinto al Catasto del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) al Foglio 51 mappale 25; mentre, le misure di portata di scarico vanno eseguite sia al deposito principale sia alle parti terminali delle linee di distribuzione secondarie;

- di **trasmettere** all'Amministrazione i dati di misura delle portate, **entro il 31 gennaio** di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio;

- di **garantire che il 50% delle portate naturali** derivate da tutte le sorgenti sia sempre restituito al reticolo idrografico limitrofo, mediante le tubazioni di scarico di troppo pieno e/o di fondo, presenti presso ogni sorgente e deposito di raccolta e mediante le parti terminali delle linee di distribuzione secondarie;

- di **presentare**, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente concessione, **domanda di concessione di occupazione di area demaniale** con tutti i manufatti costituenti la rete idrica del Consorzio che attraversano le medesime, ai sensi della LR n. 7/2004;

vista la richiesta assunta agli atti al n. Prot. n. 84542 del 08/05/2026, con la quale il Consorzio richiedente ha richiesto **di rateizzare** l'importo dovuto per i canoni pregressi 2021-2025;

ritenuto di accordare, per il versamento dell'importo dovuto per i canoni pregressi 2021-2025, **il seguente piano di rateizzazione**, ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 28/2013:

rata n.	scadenza rata	debito iniziale	quota interessi	quota capitale	debito residuo	totale interessi
1	01/07/2026	€ 2.093,00	€ 33,49	€ 405,42	€ 1.687,58	€ 33,49
2	01/07/2027	€ 1.687,58	€ 27,00	€ 411,90	€ 1.275,68	€ 60,49
3	01/07/2028	€ 1.275,68	€ 20,41	€ 418,49	€ 857,18	€ 80,90
4	01/07/2029	€ 857,18	€ 13,71	€ 425,19	€ 431,99	€ 94,62
5	01/07/2030	€ 431,99	€ 6,91	€ 431,99	€ 0,00	€ 101,53

che prevede:

- **la durata di anni 5**, la cadenza di versamento delle rate: annuale, con scadenza al 1° luglio di ogni anno, **l'importo costante di ogni rata di € 438,91**, comprensivo di quota interessi al saggio legale corrente dello 1,60%, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, **salvo adeguamento in caso di variazione dei saggi** che verrà comunicato annualmente o conguagliato a fine durata della rateizzazione;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 164,00;
- del canone di concessione 2026, di € 419,45;
- del deposito cauzionale di € 419,45;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. 107491 del 12/06/2026;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato dall'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare al Consorzio Costruzione Acquedotto Rurale Ca' de' Santoni**, C.F.: 91285110374, con sede legale presso il consorziato Pasqui Alfonso, in Via degli Dei n. 61/A - 40048 San Benedetto Val di Sambro (BO), **la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:**

- **da 4 sorgenti** ubicate nel comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), località Pian del Voglio, sui terreni censiti al Catasto al Foglio 58, mappali 77-110-114-247, denominate rispettivamente: Prà di Pagliaio, Lagone, I Peri, Franzoni identificate nella planimetria allegata come parte integrante del presente atto **(Allegato 1)**;

- con una **portata massima complessiva derivata da tutte le sorgenti di 0,5 l/s e per un volume massimo, complessivo di 3.724 mc/a;**

- **ad uso esclusivo dei consorziati,** costituiti da persone fisiche e relativi nuclei familiari, **per: innaffiamento di piccoli orti e giardini; abbeveraggio di animali domestici; servizi igienici e potabili,**

alle seguenti condizioni:

a) qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) la scadenza della presente concessione **è fissata,** ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014 fino **alla data del 31/12/2035.** L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo all'amministrazione concedente prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina,

contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire inoltre che **ulteriori condizioni e prescrizioni inerenti la concessione**, sono contenute nel **parere** dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, acquisito agli atti al Prot. n. 15024 del 27/01/2026 allegato al presente atto e che costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 2**);

4) di stabilire **che deve essere presentata alla scrivente amministrazione**, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente concessione, **domanda di concessione di occupazione di area demaniale** con tutti i manufatti costituenti la rete idrica del Consorzio che attraversano le medesime, ai sensi della LR n. 7/2004;

5) di stabilire che il Concessionario **dovrà corrispondere** i canoni pregressi 2021-2025, calcolati applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., tramite versamento a favore di "Regione Emilia-Romagna", **secondo il piano di rateizzazione indicato in premessa che prevede**, ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 28/2013:

- **la durata di anni 5**, la cadenza di versamento delle rate: annuale, con scadenza al 1° luglio di ogni anno, **l'importo costante di ogni rata di € 438,91**, comprensivo di quota interessi al saggio legale corrente dello 1,60%, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, **salvo adeguamento in caso di variazione dei saggi** che verrà comunicato annualmente o conguagliato a fine durata della rateizzazione;

6) di dare atto che:

- il mancato versamento di 2 rate nei termini costituisce causa di decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 28/2013, con la conseguenza che il residuo ammontare dovrà essere versato in unica soluzione e, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva prevista dall'art. 51, comma 4, L.R. 24/2009;

- l'interessato potrà saldare anticipatamente in qualsiasi momento il proprio debito residuo, determinato sottraendo dall'importo indicato le somme già corrisposte;

7) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e

ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 419,45= **per l'anno 2026**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;

10) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

11) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., **è fissata** in € 419,45=, corrispondente ad una annualità del canone stabilito; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

12) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

13) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando

l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

14) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

15) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

16) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

17) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia alle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;

- Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane della Regione Emilia-Romagna;

- Azienda USL di Bologna,

per i relativi aspetti competenza;

18) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

19) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, sede di Bologna - Ubaldo Cibin;

20) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
dell'Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata al **Consorzio Costruzione Acquedotto Rurale Ca' de' Santoni**, C.F.: 91285110374, con sede legale presso il consorziato Pasqui Alfonso, in Via degli Dei n. 61/A - 40048 San Benedetto Val di Sambro (BO)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico di montagna **Monghidoro**, codice 6080ER LOC1 CIM, **mediante 4 sorgenti** denominate: Prà di Pagliaio, Lagone, I Peri, Franzoni, ubicate nel comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), località Pian del Voglio, sui terreni censiti al Catasto al Foglio 58, rispettivamente: sui mappali 77-110-114-247 e nei punti di coordinate UTMREER; X:678745 Y:892393; X:678564 Y:892258; X:678639 Y:892234; X:678545 Y:892417, identificate nella planimetria allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

B) La rete idrica di captazione, adduzione, raccolta e distribuzione è costituita dai seguenti manufatti e funziona interamente a caduta (**Allegato 1**):

- le sorgenti I Peri e Prà di Pagliaio sono captate da tubi drenanti infissi dentro terra, di vario tipo e lunghezza, che restituiscono le acque dentro le adiacenti vasche di raccolta e sedimentazione, all'interno di casotti di protezione in muratura, parzialmente fuori terra;

- la sorgente Lagone è captata da drenaggi subsuperficiali, a spina di pesce, che raccolgono le acque in un tubo che, a sua volta, adduce le acque al deposito intermedio, distante, poco a valle; la sorgente è priva di casotti di protezione;

- la sorgente Franzoni affiora naturalmente e viene raccolta in apposita nicchia, da cui diparte un tubo di adduzione al limitrofo deposito intermedio; la sorgente è protetta all'interno di un casotto di pietre;

- due depositi intermedi ed uno principale, ubicati a quote diverse. Il primo deposito intermedio, denominato Lagone, con funzioni di salto di quota, raccoglie le acque provenienti dalle sorgenti Lagone e I Peri; il secondo deposito intermedio raccoglie le acque provenienti dalla sorgente Franzoni e dal soprastante deposito Lagone. Il deposito principale, finale, raccoglie la sorgente Prà di Pagliaio e

le acque provenienti dal deposito Franzoni, prima della distribuzione alle varie utenze. Tutti i depositi, sono protetti da casotti di vario tipo. Il deposito principale è ubicato sul terreno distinto al Catasto del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) al Foglio 51 mappale 25;

- le linee di adduzione di ogni sorgente ai relativi depositi intermedi; la linea di distribuzione primaria che parte dal deposito principale e serve il borgo Cà dei Santoni, e, due linee di distribuzione secondarie che si dipartono da quella primaria, più a valle, e, che servono i sobborghi di Il Volta e di Lame del Mulino, fino a giungere con i rispettivi allacciamenti alle singole abitazioni dei consorziati. All'interno della sorgente Prà del Pagliaio, è presente una linea di adduzione posta ad una quota minore di quella che va al deposito principale, che serve direttamente due consorziati;

C) Il prelievo da tutte le sorgenti è stabilito con una portata massima complessiva di 0,5 l/s per un volume massimo, complessivo di 3.724 mc/a;

D) le acque derivate sono ad uso esclusivo dei consorziati, costituiti da persone fisiche e relativi nuclei familiari, per: innaffiamento di piccoli orti e giardini; abbeveraggio di animali domestici; alimentazione servizi igienici e usi potabili e igiene personale.

Tali usi sono assimilabili a quelli di: *consumo umano* (acqua per usi potabili e igiene personale) e *igienico e assimilati* (innaffiamento di piccoli orti e giardini; abbeveraggio di animali domestici; alimentazione di servizi igienici), ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lettere b) ed f) della L.R. n.3/1999, e delle successive DGR di aggiornamento citate in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso dell'Amministrazione sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario deve:

- **effettuare due misure all'anno, una in marzo e l'altra in settembre di ogni anno, della somma delle portate naturali derivate da ogni sorgente e quella di relativo scarico al reticolo superficiale**, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione. Le misure di portata naturale vanno eseguite presso il deposito principale, ubicato sul terreno distinto al Catasto del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) al Foglio 51 mappale 25; mentre, le misure di portata di scarico vanno eseguite sia al deposito principale sia alle parti terminali delle linee di distribuzione secondarie;
- **trasmettere** all'Amministrazione i dati di misura delle portate, **entro il 31 gennaio** di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio;
- **garantire che il 50% delle portate naturali** derivate da tutte le sorgenti sia sempre restituito al reticolo idrografico limitrofo, mediante le tubazioni di scarico di troppo pieno e/o di fondo, presenti presso ogni sorgente e deposito di raccolta e mediante le parti terminali delle linee di distribuzione secondarie.

Il concessionario, inoltre, è tenuto al rispetto delle condizioni e prescrizioni tecniche stabilite dal parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, acquisito agli atti al Prot. n. 15024 del 27/01/2026 e trasmesso al titolare in allegato al presente atto (**Allegato 2**).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità di ogni casotto di protezione delle sorgenti e dei casotti di protezione dei depositi intermedi e principale, il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la

manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino alla data 31/12/2035.** Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, **dovrà darne comunicazione** all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo **obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione**, con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso

alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9
Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.


Art. 11
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Firmato dal concessionario per accettazione

ALLEGATO 1

Planimetria rete idrica da Relazione del Dott. Cumuli
acquisita agli atti al Prot. n. 212594 del 14/08/2007



Deposito principale

Prato del Fagliaio

Deposito

Sorgente "Franzoni"

Sor
Pag

Deposito per salto di quota

Sorgente "Lagone"

Sorgente "

V1100

φ1.25"

φ1"

φ1"

φ1"

φ2"

φ1"

φ2"

φ1"

Stoppie

R. di Prato del Fagliaio

Strada

de l'

de l'

24 EX 75

G56605800

167

206

161

160

184

216

223

222

65

68

70

73

76

77

71

105

106

251

101

104

112

110

114

102

103

108

111

34

38

221

163

164

220

162

85

88

87

86

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

ALLEGATO 2

parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti, acquisito agli atti al Prot.
n. 15024 del 27/01/2026

MC/LB

Spett.le

**Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e
l'Energia dell'Emilia Romagna**

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

aoobo@cert.arpa.emr.it

c.a. Dott. Leonardo Caporale

e p.c.:

Città Metropolitana di Bologna

Servizio Pianificazione del Territorio

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

HERA S.p.A.

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

c.a. Dott. Alessandro Stefani

Oggetto: Procedimento BO07A0003 - Concessione preferenziale di acque pubbliche sotterranee, da sorgenti, in comune di San Benedetto Val di Sambro (BO). Richiedente Consorzio Costruzione Acquedotto Rurale Ca' de' Santoni. Parere di ATERSIR.

Con riferimento alla Vs. richiesta, trasmessa con prot. n. 0229344/2025 del 23/12/2025 e ricevuta da questa Agenzia con prot. PG.AT/2025/13005 del 23/12/2025, in cui si chiede parere di competenza ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001, si comunica quanto segue.

Dall'analisi della documentazione allegata alla domanda risulta che le derivazioni in parola, per le quali sono stati richiesti una portata massima complessiva di prelievo pari a 2,25 l/s ed un volume annuo complessivo di risorsa pari a 3.724 m³, si trovano a breve distanza dalle sorgenti denominate "Iaccioni1" e "Iaccioni2" in gestione ad HERA S.p.A.

Nello specifico:

- la sorgente "Franzoni" si trova a 45 m dalla sorgente "Iaccioni2" ed a 205 m dalla sorgente "Iaccioni1";
- la sorgente "Lagone" si trova a 83 m dalla sorgente "Iaccioni2" ed a 143 m dalla sorgente "Iaccioni1";



- la sorgente “*I peri*” si trova a 160 m dalla sorgente “*Iaccioni2*” ed a 185 m dalla sorgente “*Iaccioni1*”;
- la sorgente “*Prato del Pagliaio*” si trova a 203 m dalla sorgente “*Iaccioni2*” ed a 327 m dalla sorgente “*Iaccioni1*”.

Dal confronto con il Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A. è emerso che:

- le due sorgenti “*Iaccioni1*” e “*Iaccioni2*” sono attualmente fuori servizio, quindi le derivazioni in parola, risultano poste al di fuori delle aree di tutela e salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, come definite dall’art. 94 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- tra le due sorgenti “*Iaccioni1*” e “*Iaccioni2*” è presente il serbatoio “*Iaccioni Nuovo*” (in servizio) e nelle strette vicinanze dell’abitato Cà dei Santoni sono presenti i serbatoi “*Cà dei Santoni*”, “*La doccia*” e “*Botti Cà dei Santoni*”, oltre alle relative tratte di distribuzione.

Pertanto, per quanto di competenza di questa Agenzia, si esprime **parere favorevole** all’istanza in oggetto condizionato, viste le possibili interferenze con le infrastrutture del SII, alle seguenti prescrizioni:

- si dovranno mantenere senza modifiche sostanziali le caratteristiche delle opere di presa come descritte nell’istanza di concessione;
- vengano contrassegnati con un identificativo ben riconoscibile i manufatti afferenti all’acquedotto rurale, così che siano ben distinguibili da quelli del SII in gestione ad HERA S.p.A.;
- in caso la rete del consorzio necessitasse di manutenzione, andrà effettuata con il Gestore del SII la verifica in merito alla presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti ed alla presenza o meno di reti ed impianti interferenti, prevedendo, laddove esistenti, la tutela delle dotazioni, degli impianti e delle relative attività, così come prescritto dalla normativa vigente.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

La Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.